

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 23/49/2012**

### **Svolgimento del processo**

Con atto presentato nei termini la Signora Pa. Ma. ricorreva avverso l'avviso di accertamento, per l'anno di imposta 2004, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Vimercate determinava in via induttiva il reddito ai fini IRPEF e IVA non dichiarata e pagata sulla base dell'adeguamento agli studi di settore in quanto risultavano omesse le dichiarazioni per l'anno in esame

Ricorre in appello il contribuente motivando la mancata presentazione della dichiarazione al comportamento illegittimo e illecito del consulente tributario che lo ha portato a togliersi la vita.

Ritiene pertanto, alla luce dell'eccezionalità del contesto, che l'imponibile non debba fare esclusivo riferimento ai ricavi ma al reddito percepito o, in subordine, ai ricavi dichiarati e/o risultanti dagli studi di settore.

Per quanto riguarda l'accertamento dell'IVA il contribuente sottolinea che non può essere condiviso il criterio della quantificazione dei soli ricavi ma va anche considerata in detrazione quella pagata sui costi. Chiede quindi la rideterminazione del reddito imponibile, dell'IVA e l'annullamento delle sanzioni.

Si costituisce l'Ufficio che conferma la fondatezza e la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nel valutare le considerazioni del contribuente e suffragata dagli atti di causa, con sentenza n. 149 del 16/3/2010 accoglieva parzialmente il ricorso determinando per l'anno di imposta 2004 il reddito imponibile in € 22.000, l'IVA in € 1.054,59 e annullava le sanzioni.

Ricorre in appello l'Ufficio che ribadisce come la controparte abbia omissso la presentazione della dichiarazione dei redditi e, a tale riguardo, ricorda come sia stata fornita, avanti i primi giudici, la descrizione dettagliata dei criteri che hanno determinato i maggiori ricavi.

Sottolinea come l'analisi degli elementi contabili effettuata negli anni in cui è stata presentata la dichiarazione (2001, 2002, 2005 e 2006) ha riscontrato una scarsa attendibilità dei valori dichiarati in quanto il reddito medio dichiarato è pari a circa 600€/mese. Tale valutazione esclude che si possa tenere in considerazione i ricavi dichiarati (e non determinati con i criteri dello studio di settore) nonché dei redditi percepiti. Da ultimo l'ufficio pur prendendo atto della particolarità del caso in questione ricorda come il contribuente non abbia fornito alcuna prova di aver agito senza dolo o colpa grave in quanto, ad esempio, non ha fornito documentazione di incarico al commercialista né ha effettuato versamenti in acconto delle imposte dovute; chiede pertanto, in parziale riforma della sentenza di 1° grado, la conferma dell'avviso di accertamento, sanzioni comprese, e con vittoria di spese.

Si costituisce e controdeduce il contribuente ma presentando l'atto fuori dai termini di legge e pertanto la costituzione non risulta valida.

La Commissione osserva come l'articolo 5 dei D. Leg.vo 472/97 stabilisce che ciascuno risponde nelle violazioni punite con sanzioni amministrative) delle proprie azioni siano esse dolose o colpose. Da ciò ne deriva che dovrebbe essere imputato al contribuente un comportamento non solo doloso ma quanto meno negligente.

La Commissione ravvisa, nel presente procedimento, che le violazioni contestate sono riconducibili al comportamento del consulente tributario (come si evince dagli atti) e pertanto va escluso il dolo e la negligenza del contribuente.

Nel merito delle determinazioni del reddito IRPEF e dell'IVA a debito si osserva che per quanto riguarda l'IVA va tenuto conto anche di quella relativa al movimento degli acquisti mentre per l'IRPEF può convenirsi sulla valutazione della dimensione dell'attività effettuata dai primi giudici anche in considerazione dei criteri di costruzione dell'imponibile adottati dall'Ufficio e contestati, con motivazioni precise, dal contribuente.

### **PQM**

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la decisione di 1° grado. Spese compensate.